10 ottobre 2024

ANNO 16, NUMERO 170

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE

Moral suasion sulla Funzione di Internal Audit

Le prassi di vigilanza sembra ormai che abbiano preso il sopravvento sulle norme scritte. Sempre più spesso ci troviamo a commentare o riportare aspettative di vigilanza declinate o declamate da solerti funzionari pubblici, che interpretano la norma scritta, per imporre ai destinatari l'adozione di misure organizzative più stringenti di quelle che in apparenza le norme scritte pretendono. E così nelle gerarchia delle fonti del settore bancario e finanziario oltre alle direttive UE, ai regolamenti UE, agli standard tecnici UE, alle linee guida delle ESAs, alle leggi e ai decreti legge nazionali, alla normativa regolamentare delle autorità di vigilanza, trovano posto le aspettative della vigilanza, che definiscono vere e prassi da rispettare, pena la formulazione di un rilievo gestionale.

In questo contesto spesso si fa riferimento al concetto di "moral suasion" ossia al potere intrinseco che l'autorità esercita sui soggetti vigilati al fine di ottenere un determinato comportamento ritenuto corretto. La moral suasion quindi determina un effetto dissuasivo o persuasivo, che consente all'autorità di ottenere un comportamento virtuoso, in assenza di una specifica previsione normativa. Si tratta di un consiglio autorevole da seguire per non incorrere nel rimprovero che potrebbe avere impatti reputazionali. Così la moral suasion ha travolto (nel senso che ha dato una bella spallata!) oppure ha stravolto (nel senso che lo ha svuotato di del suo significato originario!) il principio di proporzionalità che pervade e permea tutta la regolamentazione finanziaria, sia a livello comunitario che a livello nazionale.

Un esempio è l'istituzione della Funzione di Internal Audit per gli intermediari specializzati di minore complessiva, ad esempio i **gestori SGR sottosoglia**, che non hanno l'obbligo di prevederla nell'organigramma, ma che poi nei fatti (durante le verifiche ispettive o le audizioni degli esponenti aziendali o le interlocuzioni informali) viene consigliato di istituire al fine di assicurare gli adeguati assetti organizzativi. Così ci si trova di fronte al solito dilemma: mi adeguo prima oppure "rischio la giocata" e aspetto che me lo scrivano?!? Certamente questo non è l'approccio giusto, non solo perché vale il detto "prevenire è meglio di curare" ma soprattutto perché investire nei controlli interni significa mitigare i rischi reputazionali, di compliance e operativi, salvaguardando il valore d'impresa, tanto caro agli stakeholder, esponenti aziendali compresi.

Consob pubblica le FAQ sulle cartolarizzazioni STS

In data 9 agosto 2024 Consob ha pubblicato le Frequently Asked Questions (documento integrale) predisposte per fornire chiarimenti su questioni sollevate dagli operatori di mercato a seguito della pubblicazione della delibera n. 22833 di attuazione dell'art. 4-septies.2 del TUF adottata da Consob il 18 ottobre 2023.

Si ricorda che la delibera n. 22833/2023 si applica alle operazioni di cartolarizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS).

Le FAQ non sono vincolanti, ma servono come guida per i soggetti parte di un'operazione di cartolarizzazioni nel momento della trasmissione delle informazioni a Consob ai sensi del suddetto regolamento (es. modalità invio, formato).

Tra le altre cose, le FAQ chiariscono che è necessario inviare una notifica per ogni singola operazione di cartolarizzazione.

RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in abbonamento per essere sempre aggiornato sulle novità normative del settore finanziario

Richiedi info a direzione@eddystone.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Cripto attività: orientamenti EBA sui fattori di rischio ML/TF

"Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti EBA del 16 gennaio 2024 che modificano gli Orientamenti del 2021 relativi ai fattori di rischio di ML/TF"

Con la nota n. 39 del 28 agosto 2024 (documento integrale) Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (European Banking Authority—EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA/GL/2024/01 (documento integrale) recanti modifica agli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di ML/TF (EBA/GL/2021/02).

Con tale nota Banca d'Italia dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti EBA del 2021 al fine di aggiungere indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività, nonché limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni orientamenti settoriali (es. correspondent banking, retail banking) per introdurre fattori di rischio specifici per l'attività in cripto.

Si ricorda infatti che la Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, ha assegnato all'EBA il compito di emanare linee guida sui fattori di rischio che i prestatori di servizi per le cripto attività (CASP) dovrebbero seguire quando avviano un rapporto continuativo o effettuano operazioni in cripto-attività, nonché il compito di chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e quando entrano in rapporti di corrispondenza con rispondenti che sono CASP di Paesi non appartenenti all'UE.

Gli Orientamenti del 2024 raccolgono solamente le disposizioni modificate o aggiunte.

Con particolare riferimento alle cripto attività, è inserito l'orientamento 21 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, i quali dovrebbero tenere presente che sono esposti a rischi di ML/TF a causa delle caratteristiche specifiche del loro modello di business e della tecnologia utilizzata nella loro attività, che consente loro di trasferire cripto-attività istantaneamente in tutto il mondo e di acquisire clienti in diversi paesi.

Inoltre, il rischio è ancora più elevato se elaborano o agevolano operazioni ovvero offrono prodotti o servizi che garantiscono un maggior grado di anonimato.

L'orientamento 21 specifica che nell'offrire i servizi per le cripto-attività i prestatori di tali servizi dovrebbero rispettare le disposizioni dei titoli I e II, ove pertinenti per la loro offerta di prodotti.

Per quanto riguarda, invece, le attività di retail banking, l'orientamento settoriale 9 ha subito alcune modifiche tra cui la sostituzione degli orientamenti 9.20 e 9.21, i quali prevedono, tra le altre cose, che quando viene instaurato un rapporto continuativo con un cliente che è un prestatore di servizi per le cripto-attività, diverso da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114, le banche possono essere esposte a un rischio più alto di ML/TF, che può essere ridotto laddove tale prestatore sia regolamentato e soggetto a supervisione nell'ambito di un quadro normativo analogo. Le banche dovrebbero effettuare la valutazione del rischio di ML/TF per tali clienti prima di instaurare con loro un rapporto continuativo e, in tale contesto, dovrebbero considerare anche il rischio di ML/TF associato al tipo specifico di cripto-attività fornite o gestite da tali prestatori.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal **30 dicembre 2024**.

ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

✓ Veloce e semplice da installare

✓ Facile da usare

✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI

✓ Clicca qui per vedere la demo

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Spunti dall'ACF per la redazione dei questionari MiFID

"L'ACF ha stabilito che l'intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata pari alla differenza tra quanto investito e quanto ottenuto in sede di liquidazione"

La recente decisione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) fornisce alcuni spunti su come redigere correttamente il questionario di adeguatezza e appropriatezza per definire il cd. profilo Mifid del cliente. Tali questionari infatti devono contenere domande utili a raccogliere dati e informazioni sul cliente in relazione alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite, alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento.

Infatti, con la decisione n. 7554 del 7 agosto 2024 l'ACF, accogliendo il ricorso di un cliente di un intermediario (nello specifico una banca), ha stabilito che l'intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma rivalutata pari alla differenza tra quanto investito e quanto ottenuto in sede di liquidazione (documento integrale).

Nel caso di specie nel 2022 il ricorrente ha investito 500.000 euro in un prodotto finanziario-assicurativo, su suggerimento dei consulenti dell'intermediario, e trascorso un anno dalla stipula, considerate le perdite subite e la mancata percezione di alcun interesse, ha presentato richiesta di riscatto subendo l'applicazione di una penale del 3% del capitale.

Il ricorrente ha presentato ricorso innanzi all'ACF affermando, tra l'altro, che il suo patrimonio sarebbe stato investito in prodotti non coerenti con il proprio profilo di rischio, nonché la non veridicità delle risposte relative alla conoscenza degli strumenti e prodotti finanziari.

Nella sua decisione l'ACF ribadisce, innanzitutto, l'orientamento consolidato dell'Arbitro di ritenere che la sottoscrizione da parte del cliente della dichiarazione di avvenuta consegna del KID sia sufficiente ad assolvere gli obblighi informativi a carico dell'intermediario e che, allo stesso modo, la sottoscrizione con firma autografa dei questionari di adeguatezza e appropriatezza comporta l'assunzione della responsabilità da parte del ricorrente delle dichiarazioni ivi contenute.

Proseguendo però l'ACF sottolinea quanto i suddetti questionari fossero scarni e non redatti in conformità con la disciplina di settore ed è qui che possiamo raccogliere gli spunti per la loro redazione in modo conforme alla normativa.

In particolare, secondo l'ACF, le domande atte a raccogliere informazioni sulla conoscenza del cliente dei prodotti o servizi offerti non devono essere formulate solo su concetti economici generali, soprattutto quando si tratta di prodotti peculiari, come nel caso di specie.

Con riferimento invece al profilo dell'esperienza, le domande devono essere idonee a far comprendere chiaramente e univocamente di quali tipi di strumenti e prodotti finanziari il cliente ha avuto effettiva esperienza. Inoltre, l'ACF non ritiene idonea l'esperienza maturata presso intermediari terzi in quando non è un dato direttamente controllabile.

L'ACF pone infine l'accento sull'importanza e l'obbligatorietà della raccolta delle informazioni sulla propensione al rischio del cliente, nonché della sua capacità di sostenere perdite. Per raccogliere tali informazioni è necessario prevedere nel questionario di adeguatezza più domande sugli obiettivi di rischio al fine di poter rilevare eventuali incoerenze nelle risposte del cliente.

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:
- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:
- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Al via la 6 Edizione dell'ODCEC Master 231

ODCEC di Milano organizza la sesta edizione del Master "La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001" coordinato da Guido Pavan.

Il Master ha l'obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D. Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico.

Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei Modelli di Organizzazione di prevenzione del rischio di reato nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza.

Saranno quindi analizzati le modalità di esecuzione delle verifiche dell'ODV sul rispetto dei protocolli di controllo delle principali aree sensibili di specifici settori economici.

Il Master 231 è gratuito e si sviluppa in 10 lezioni della durata di 2 ore il venerdì mattina dalle h.11:00 alle h.13:00 **a distanza**, a eccezione dell'ultima lezione che si terrà in presenza presso la sede dell'ODCEC in via Pattari 6 a Milano.

La prima lezione introduttiva si è tenuta venerdì 4 ottobre 2024.

Di seguito il calendario sulle restanti 9 lezioni (locandina):

- Venerdì 11 ottobre 2024: Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- Venerdì 18 ottobre 2024 Organismo di vigilanza: ruolo e funzionamento;
- Venerdì 25 ottobre 2024: Gestione della contestazione del reato;
- Venerdì 8 novembre 2024: Salute e sicurezza sul lavoro e modello 231;
- Venerdì 15 novembre 2024: Reati tributari e modello 231;
- Venerdì 22 novembre 2024: Disciplina del whistleblowing;
- Venerdì 29 novembre 2024: Anticorruzione e modello 231;
- Venerdì 6 dicembre 2024: Riciclaggio e modello 231;
- Venerdì 13 dicembre 2024: I protocolli di legalità.

L'iscrizione deve essere effettuata compilando l'apposito form per ogni singolo evento, già disponibili sul sito web dell'ODCEC nella sezione "Eventi" (link diretto).

Per i non iscritti all'ODCEC è possibile iscriversi selezionando la terza voce "Altro" dall'elenco.

Per info è possibile scrivere a direzione@eddystone.it

KEEP CALM AND CALL EDDYSTONE

UIF Quaderni Antiriciclaggio — Rassegna normativa 1° semestre 2024

ODCEC M@STER 231 iscrizione alla seconda lezione di venerdì 11 ottobre 2024

Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA sui parametri di riferimento per gli scenari delle prove di stress di liquidità previsti da MiCAR

ART & EMT Indicazioni Bankit per i soggetti interessati alla presentazione delle notifiche e delle domande di autorizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su

Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ approccio problem solving

✓ applicazione degli IIA standard

✓ verifiche di audit svolte anche distanza

✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato
e segui la nostra pagina
di LinkedIn per essere
sempre aggiornato

Segui Eddystone su LinkedIn

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo

✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001

✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone

✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone

✓ Newsletter Lighthouse

✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora…

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone